

REGOLAMENTO IVASS N. 35 DEL 7 FEBBRAIO 2017 CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 7 Febbraio 2017

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 17/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Ordine degli Attuari](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Le risoluzioni ai commenti seguono la numerazione originaria degli articoli presente nel documento di consultazione; si richiama l'attenzione sulla circostanza che nella versione finale del Regolamento taluni articoli sono stati oggetto di rinumerazione.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento di consultazione n.17/2015 e della lettera al mercato in oggetto, viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 35 del 7 Febbraio 2017 recante disposizioni in materia di aggiustamento per la capacità di aggiustamento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Documento di consultazione n. 17/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 35 DEL 7/2/2017 CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali		Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.	Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.
				Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che	Si veda la risoluzione dell'osservazione 1.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
2	ANIA	Osservazioni generali		recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.	
			Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.	La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni nel calcolo dell'SCR con la formula standard è già contenuta nel Titolo I, Capo V, Sezione I Sottosezione 6 degli Atti delegati.	
			Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate		
3	Ordine degli Attuari	5	4 e 5	Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire, anche eventualmente nella relazione di accompagnamento del emanando regolamento, come leggere congiuntamente e coerentemente con l'intento della norma l'articolo 83 degli Atti delegati comma 1 lettera d): "l'impresa non adotta misure di gestione <u>durante</u> lo scenario" e comma 2 lettera a) "fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), le future misure di gestione <u>adottate in conseguenza</u> dello scenario, a condizione che siano conformi all'articolo 23".	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati.</p> <p>Tuttavia nella Relazione al Regolamento è stata aggiunta la precisazione che le misure di gestione, di cui all'art. 83, paragrafo 2, lettera a) degli Atti delegati, che l'impresa eventualmente prospetta di attuare successivamente al verificarsi dello scenario, sono definite in coerenza con l'art 23 degli Atti</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					delegati.
4	Ordine degli Attuari	5	5	<p>L'articolo riporta: "5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo."</p> <p>Si ritiene debba essere sostituito con il seguente:" 5. L'impresa definisce le future misure di gestione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo.", anche tenendo conto delle Linee Guida EIOPA di riferimento e degli Atti delegati.</p>	Proposta accolta.
5	ANIA	11	2	<p>Osservazioni:</p> <p>Non appare chiaro il significato dei termini "imposte differite nozionali". Dalla lettura della definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) sembrerebbe intendersi la variazione delle Imposte differite che emergerebbe a seguito della perdita istantanea di cui all'articolo 207 degli atti delegati.</p> <p>Invece dalla lettura dell'art. 11 comma 2 sembrerebbe intendersi con "imposte differite nozionali" la differenza delle Imposte differite tra il bilancio di solvibilità (post stress) risultante a seguito della perdita istantanea di cui all'articolo 207 degli atti delegati e il valore delle imposte differite rilevate nel bilancio fiscale dell'impresa.</p> <p>Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imposte differite nel bilancio fiscale dell'impresa: 40 - Imposte differite nel bilancio di solvibilità (ante stress) dell'impresa: 50 - Imposte differite nel bilancio di solvibilità (post stress) dell'impresa: 85 <p>Dalla lettura della definizione di cui all'art. 2 sembrerebbe che si intenda per "imposte differite nozionali" il valore di 35 (calcolato come 85 – 50).</p> <p>Dalla lettura dell'art. 11 comma 2 sembrerebbe che si intenda per "imposte differite nozionali" il valore di 45 (calcolato come 85 – 40).</p> <p>Si richiede pertanto un chiarimento a riguardo.</p> <p>Proposte: n/a</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) è stata integrata per chiarire che le "imposte differite nozionali" rappresentano la variazione delle imposte differite presenti nel bilancio di solvibilità che emergerebbe a seguito della perdita istantanea di cui all'articolo 207 degli Atti delegati. L'articolo 11, comma 2, è stato coerentemente modificato.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
6	ANIA	11	5 e ss.	<p>Osservazioni: Si chiede conferma che il riferimento alle "... discipline fiscali rilevanti e pertinenti di tutti i regimi fiscali applicabili..." si riferisca alla necessità di dover identificare, per ogni categoria patrimoniale, la base imponibile su cui applicare il tax rate teorico (es. IRES 27,5%) in conseguenza delle diverse regole fiscali (che darebbero luogo a differenze permanenti tra valore fiscale e di bilancio, ad es. titoli in pex)</p> <p>Proposte: n/a</p>	L'interpretazione del testo del regolamento è corretta
7	ANIA	12	7	<p>Osservazioni: Non appare del tutto chiara la fattispecie di riferimento del comma e se l'eventuale imposta dovuta possa costituire un elemento di aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite.</p> <p>Proposte: Si richiede di chiarire, anche eventualmente attraverso qualche esemplificazione, la fattispecie prevista dal comma e se l'ammontare dell'imposta dovuta costituisca un elemento di aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite.</p>	La previsione intende chiarire che nel calcolo delle imposte differite nozionali l'impresa deve tener in considerazione anche le imposte dovute sul corrispettivo esigibile a seguito della cessione.
8	ANIA	12	1, 2 e 9	<p>Osservazioni: L'articolo 12 al comma 1 prevede tre fattispecie contrattuali, di cui solo la fattispecie c) appare applicabile in Italia, alla luce della vigente normativa fiscale (cfr. articoli 117 e ss. del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Dalla lettura combinata dell'articolo 12, della relazione di presentazione del documento di consultazione IVASS n 17/2015 e della Q&A EIOPA del 9/7/2015 riferita alla Guideline EIOPA n. 9 sembrerebbe che l'articolato approfondisca esclusivamente le fattispecie a) e b) specificando (cfr. comma 9) che l'impresa che</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'articolo che tratta la questione è stato rinumerato (ora art. 14). Per le valutazioni dell'Istituto si rimanda agli</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>partecipi ad un accordo di Gruppo per la cessione di utili o perdite fiscali e che ottenga in virtù di tali accordi un corrispettivo per la cessione delle perdite fiscali, e che non dimostri (in uno scenario “stand-alone”, come se non partecipasse a tale accordo di Gruppo) di recuperare le perdite fiscali con sufficienti passività fiscali correnti o sufficienti utili imponibili futuri, non potrebbe registrare alcun aggiustamento per capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite.</p> <p>Proposte: Nell’ambito della fattispecie c) sembrerebbe rientrare l’accordo di consolidato fiscale nazionale previsto dalla normativa italiana da ultimo menzionata. L’istituto del consolidato fiscale nazionale (attivabile dietro specifica opzione debitamente comunicata all’Agenzia delle entrate) è largamente diffuso in Italia e prevede, quale principale caratteristica, la compensazione intersoggettiva degli imponibili IRES (positivi e negativi) delle società comprese nel perimetro di consolidamento (c.d. “fiscal unit”). Detta compensazione costituisce una caratteristica “naturale” di tale regime (che, in altri termini, opera in via automatica per effetto del mero avvio dello stesso, non necessitando, pertanto, di un ulteriore accordo in tal senso. Tale caratteristica è l’elemento che contraddistingue il vigente regime del consolidato fiscale italiano rispetto ad altre normative europee che, pur prevedendo accordi di gruppo per la cessione degli imponibili positivi e negativi, non pervengono però – come avviene in Italia – ad un meccanismo di trasferimento automatico alla fiscal unit per effetto della mera attivazione del regime. Si richiede pertanto, considerata tale peculiarità italiana, l’eliminazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 12 e di prevedere che l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite risulti da un test di recuperabilità condotto a livello di gruppo (inteso come società aderenti al consolidato fiscale), con attribuzione delle imposte differite nozionali alle società partecipanti al consolidato fiscale secondo le modalità definite nelle regole del proprio consolidato fiscale.</p>	<p>esiti della pubblica consultazione alla Lettera al Mercato del 10/08/2016 (osservazione n. 21, riferita alla proposta 11).</p>
9	Ordine degli Attuari	14	1 e 2	Si suggerisce a Codesta Autorità di chiarire con le modalità ritenute maggiormente opportune, anche eventualmente mediante	Proposta accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>chiarimenti applicativi connessi all'emanando regolamento, l'intento della norma sulla modalità di costruzione gli utili futuri tenendo conto della perdita istantanea dell'articolo 207, paragrafo 1, degli Atti delegati.</p>	<p>L'articolo che tratta la questione (ora art.13) è stato riformulato con una maggiore specificazione dei criteri per l'individuazione dei redditi imponibili futuri.</p>
10	ANIA	23	1	<p>Osservazioni: L'articolo in esame rimanda all'Allegato 3 del Documento di consultazione per le modalità di calcolo dell'aggiustamento da operare a livello di gruppo. Sulla base di tale disposizione, emergerebbe che la misura dell'aggiustamento sul gruppo non derivi da un calcolo svolto su dati consolidati (ivi compresa l'esecuzione di un test di recuperabilità delle imposte differite nozionali rispetto ai redditi imponibili futuri del gruppo), bensì aggregando (con opportuni pesi) gli aggiustamenti calcolati a livello individuale.</p> <p>Proposte: Si richiede di chiarire se, anche in presenza di un contratto di consolidato fiscale, l'ultima società controllante italiana debba comunque calcolare l'aggiustamento secondo l'Allegato 3 oppure se sia concessa la possibilità di effettuare un calcolo a livello consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attraverso l'aggregazione dei dati delle società partecipanti al CNM; b) svolgendo il relativo test di recuperabilità delle imposte differite nozionali a livello di gruppo; c) allocando alle società controllate un importo di aggiustamento funzione del risultato del test di cui al punto precedente, <p>in base all'interpretazione che si dà all'art. 12, c. 4, punto b) del</p>	<p>Nel calcolo di gruppo l'ultima società controllante italiana aggrega i valori di LAC DT calcolati dalle singole imprese all'interno del perimetro di consolidamento fiscale</p> <p>Sulle modalità di considerazione nell'ambito del Regolamento del consolidato fiscale nazionale si osserva che la questione è ora disciplinata dal nuovo articolo 15. Per le valutazioni dell'Istituto si rimanda agli esiti della pubblica consultazione alla Lettera al Mercato del 10/08/2016 (osservazione n. 21, proposta n. 11)</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Documento di consultazione, il quale sembrerebbe vincolare il corrispettivo che l'impresa cedente può come aggiustamento sulla base della "... <i>situazione del consolidamento fiscale esistente nel suo insieme</i> ".	
11	ANIA	Allegato 3		<p>Osservazioni: Nelle definizioni di Adj_{DT}^{solo} e di SCR^{solo}, con riferimento all'art. 335, paragrafo 1, lettere a), b) e c) degli Atti Delegati, si utilizza la locuzione "impresa consolidata", mentre all'art. 2, comma 1, lettera j) si definisce la locuzione "impresa inclusa nell'area di consolidamento".</p> <p>Proposte: Al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi, sarebbe opportuno sostituire nell'allegato 3 la locuzione "impresa consolidata" con "impresa inclusa nell'area di consolidamento".</p>	<p>Proposta accolta. L'Allegato 3 è stato rinumerato in Allegato 4. Analogia correzione è stata apportata anche nell'Allegato 3.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
12	ANIA	Appendice al Documento di consultazione n. 17 - Esempio 1		<p>Osservazioni: Dall'esempio proposto emerge che, qualora una società non sia in grado di recuperare le imposte differite nozionali con capienti imponibili fiscali futuri, può riportare un aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite <u>esclusivamente</u> per l'ammontare delle DTL iscritte nello Stato patrimoniale di solvibilità (dedotte le eventuali DTA iscritte).</p> <p>Proposte: Al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi, sarebbe opportuno precisare, nel caso in cui l'impresa dimostri una parziale recuperabilità delle imposte differite nozionali, l'ammissione di un aggiustamento per un importo pari all'ammontare delle imposte differite nozionali che risulterebbero coperte (sebbene in misura parziale) da redditi imponibili futuri.</p> <p>Inoltre, si richiede di fornire un chiarimento in merito all'interpretazione che emerge dall'esempio proprio, ovvero il fatto che l'aggiustamento dell'SCR per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite scaturisca non soltanto tramite il calcolo di DTA, bensì anche di DTL.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>L'articolo 16 (divieto di doppio computo) è stato modificato per dirimere dubbi interpretativi. Ad ulteriore chiarimento applicativo della disciplina, la <i>flow chart</i> che descrive graficamente il processo di definizione dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite è resa disponibile nella parte del sito web dell'IVASS riferita a <i>Solvency II</i>.</p>